

SCHEMA ANALISI DL n. 14 del 9 marzo 2020

Capo I**Potenziamento delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale****Art. 1 (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)**

Si prevede che, fino al perdurare del periodo dello stato di emergenza, ad oggi fissato in 6 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2020, le Aziende e gli Enti del SSN possono **conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa**, di durata non superiore a 6 mesi, in deroga alle attuali disposizioni, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza per tutto il 2020:

a) a tutte le professioni sanitarie sia del comparto che mediche.

Tale possibilità si applica anche a medici specializzandi, iscritti al penultimo e all'ultimo anno di corso delle medesime scuole di specializzazione, *anche ove non collocati nelle graduatorie per l'ammissione al profilo dirigenziale del ruolo sanitario*, come previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2019. Il periodo di attività che verrà prestato durante il periodo di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

b) Procedere ad assumere, con contratti a tempo determinato, i medici specializzandi collocati nelle graduatorie per l'ammissione al profilo dirigenziale del ruolo sanitario anche in assenza dell'accordo di riparto delle risorse specificatamente destinte, con la Conferenza Permanente delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, presso strutture accreditate della rete formativa a condizione che l'attività sia coerente con il progetto formativo deliberato dal Consigiod della scuola di specializzazione.

Gli incarichi per il personale medico possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia privi della cittadinanza italiana purchè abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Per le assunzioni di cui alla lettera a) si provvede, in deroga ai vincoli assunzionali, con risorse pari a 660 milioni a valere sull'attuale finanziamento sanitario corrente, che saranno indicate alle singole regioni, con decreto direttoriale del MEF.

In ultimo, qualora sia verificata l'impossibilità di assumere personale anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, fino al 31 luglio 2020, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a personale infermieristico e medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.

Per questa tipologia di incarico non si applica il divieto di cumulo tra i due diversi redditi (lavoro autonomo e trattamento pensionistico).

Anche per queste assunzioni si provvede nei limiti delle risorse che saranno indicate alle singole regioni con il decreto direttoriale del MEF.

Art. 2 (Misure urgenti per l'accesso dei medici specialisti, degli infermieri e degli OSS al Ssn)

Qualora sia verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, viene prevista la possibilità, durante la vigenza dello stato di emergenza, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, della durata di 1 anno, non prorogabile, sia al personale sanitario che al personale medico, previo avviso pubblico con selezione per titoli e colloquio orale con procedura comparativa.

Anche per questa tipologia di incarico si può procedere in deroga ai vincoli assunzionali, con risorse a valere sull'attuale finanziamento sanitario corrente, che saranno indicate alle singole regioni, con decreto direttoriale del MEF di cui al successivo art. 17.

Gli incarichi attribuiti sulla base del presente articolo costituiscono titolo preferenziale nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle aziende ed enti del SSN.

Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le quali sia disposta la sospensione delle attività di formazione superiore, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), può essere svolto con modalità a distanza.

Art. 3 (Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Ssn)

Per poter dare attuazione alle possibilità assunzionali previste dai precedenti articoli, le Regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, per il conseguente adeguamento delle piante organiche.

Art. 4 (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

Viene prevista per i medici di medicina generale iscritti al corso di formazione in medicina generale la possibilità di instaurare rapporto convenzionale, a tempo determinato, con il SSN.

Si prevede inoltre che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica. Tale occupazione dura fino alla fine della durata dello stato di emergenza.

La stessa possibilità viene prevista anche per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, che potranno quindi assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.

Art. 5 (Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale)

Si prevede la possibilità, per gli anni 2020-2021, di aumentare le ore di specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore complessive entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Art. 6 (Disposizioni urgenti in materia di volontariato)

Per tutta la durata del periodo di emergenza non si applica l'incompatibilità fra la qualità di volontario e l'attività di lavoro subordinato, autonomo o qualsiasi altro rapporto di lavoro

retribuito che il volontario svolga sia nell'ente di cui è socio/associato o, per il tramite del quale svolga la propria attività.

Art. 7 (Sorveglianza sanitaria)

Le disposizioni di quarantena, per chi ha avuto contatto stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, non si applicano agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali, che vengono invece sottoposti a sorveglianza.

Gli stessi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o per esito positivo per Covid-19.

Capo II

Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

Art. 8 (Unità speciali di continuità assistenziale)

Si prevede che presso una sede di continuità assistenziale già esistente venga istituita una unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti, al fine di consentire al Medico di medicina generale o al Pediatra di libera scelta o al Medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria per la gestione domiciliare dei pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero.

L'unità speciale è attiva 7 giorni su 7 dalle 8.00 alle 20.00 e ne fanno parte sia medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale ed è previsto un compenso lordo di €. 40 all'ora

In via residuale ne possono far parte i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.

Dal punto di vista operativo il MMG o il Pediatra di libera scelta o il Medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale, a seguito di triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti domiciliati da seguire.

Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in Pronto Soccorso dovrà avvenire in ambienti diversi e separati dai normali locali di accettazione del medesimo PS.

Le disposizioni sono limitate alla durata dello stato di emergenza.

Art. 9 (Assistenza a persone ed alunni con disabilità)

Per tutta la durata di sospensione del servizio scolastico, al fine di sostenere la fruizione delle attività didattiche e delle attività ricreative individuali agli alunni con disabilità, viene prevista, da parte degli enti locali, l'assistenza mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità.

Inoltre le Regioni e le provincie autonome di Trento potranno istituire, entro 10 gg dall'entrata in vigore del decreto, delle unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie a domicilio a persone con disabilità.

Art. 10 (Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)

Con successivo decreto del Ministero della Salute, da adottarsi entro il 31 luglio 2020, di concerto con il MEF e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome, saranno definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle Regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle Farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia.

Resta ferma la potestà del Ministero della Salute di procedere con propria ordinanza in ragione dell'emergenza dovuta a Covid-19

CAPO III

Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto

Gli articoli 11 e 12 prevedono misure, in capo al Dipartimento della Protezione Civile, che semplificano le procedure per la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuale, medicali e per l'assistenza ventilatoria, necessari a fronteggiare l'emergenza.

CAPO IV

Altre disposizioni

Art. 13 (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)

Si prevede la *possibilità di rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, comprese quelle erogate in regime di libera professione intramuraria, al fine di consentire un utilizzo prioritario del personale sanitario nella gestione dell'emergenza, sia nelle strutture pubbliche che private.*

Si prevede inoltre che, ai professionisti impegnati a far fronte all'emergenza, non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario previste dal CCNL **a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le RSU e le OO.SS. maggiormente rappresentative.**

Art. 14 (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)

Vengono definite modalità di trattamento dei dati personali, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, tali da garantire lo scambio delle informazioni necessarie a garantire la gestione dell'emergenza sanitaria.

Art. 15 (Sanzioni amministrative)

Integra le disposizioni previste dal DL n.6 del 23.2.2020 prevedendo che, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali, si procede con la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 gg.

Art. 16 (Regioni a statuto speciale e province Autonome di Trento e Bolzano)

Prevede che tutte le disposizioni previste dal presente DL si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e, dove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

Art. 17 (Disposizioni finanziarie)

Prevede che per le assunzioni e il potenziamento di attività previste dal presente Decreto Legge è autorizzata una spesa complessiva di 660 milioni per l'anno 2020 a valere sull'attuale finanziamento del SSN. La ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano avverrà con decreto direttoriale del MEF.